

N. R.G. 46450/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Luigi Argan

Presidente

dott.ssa Antonella Di Tullio

Giudice

dott.ssa Cristiana Ciavattone

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46450/2018 promossa da:

██████████, n. il ██████████ 1981 in ALGERIA (C.U.I. ██████████), con il patrocinio dell'avv.to NOVARA ANNA;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;**

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 28/06/2018 ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso il 9/05/2018 e notificato il 6/06/2018 con il quale la Commissione Territoriale di Roma le ha negato il riconoscimento della protezione internazionale, pur trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art.5, comma 6, del d.lgs. n.286/1998; ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale di Roma, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, richiamando le motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato.

Effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/02/2019.

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente



(esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato il d.lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce del quadro normativo così delineato, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale di essere cittadina algerina, nata a [REDACTED], nell'omonima regione; di essere araba e di professare la religione musulmana sunnita; di non essere sposata e di non avere figli; di essere orfana di padre e di essere cresciuta con la madre, 7 sorelle e 3 fratelli; nel Paese di origine si era laureata in scienze politiche ed aveva lavorato dapprima come impiegata ed in seguito come artigiana nel suo negozio di sartoria; al momento dell'espatrio conviveva con la madre e due dei suoi fratelli, di cui uno tossicodipendente e l'altro rientrato in patria dopo che la Francia, Paese in cui aveva vissuto per dieci anni, gli aveva revocato la protezione inizialmente accordata; aveva lasciato l'Algeria nel settembre del 2017 per sfuggire alle continue violenze a cui entrambi i fratelli la sottoponevano a causa del suo stile di vita, da loro considerato non appropriato per una donna musulmana; in uno degli ultimi episodi di violenza prima dell'espatrio, il fratello minore aveva fatto irruzione nella sua stanza con un'ascia, intenzionato a colpirla, e lei si era difesa con una sedia fino a quando la madre e le sorelle avevano sentito le urla erano accorse a salvarla; a seguito di tale tentata aggressione, si era recata alla Gendarmeria per denunciare l'accaduto, ma i poliziotti "[le] aveva[no] detto che visto che non [l']aveva picchiata non poteva presentare denuncia, essendo [suo] fratello. Che era necessario avere un ordine del Procuratore per entrare in casa e prendere le [sue] cose per andarsene. Ma in Algeria una donna non ha questo diritto"; pertanto, non sentendosi al sicuro, per circa due mesi non aveva fatto ritorno nella sua abitazione ed aveva cercato ospitalità per la notte o da sua sorella o nel negozio di sartoria; nel



frattempo, aveva avviato la procedura per l'ottenimento di un visto studentesco in Ucraina, preparandosi così ad un'eventuale fuga dal Paese; ad agosto 2017, dietro le insistenti richieste di tutta la famiglia, era tornata a casa ma, poco tempo dopo, era stata nuovamente picchiata dal fratello maggiore, il quale l'aveva sorpresa mentre era al telefono nella sua stanza; non tollerando che la sorella si fosse presa una simile libertà, le aveva strappato il telefono dalle mani ed aveva iniziato a picchiarla, tentando altresì di tagliarle la gola con un pezzo di vetro rotto e di darle fuoco con della benzina; anche questa volta l'intervento della polizia non l'aveva tutelata, poiché i poliziotti avevano liquidato la situazione "dicendo che era un problema familiare" da risolvere fra di loro; il giorno seguente, anche il medico dell'ospedale a cui si era rivolta per farsi curare le ferite le aveva sconsigliato di sporgere denuncia per l'accaduto in quanto, essendo l'aggressore suo fratello, non sarebbe mai andato in prigione; con il certificato legale dell'ospedale attestante gli esiti delle violenze subite si era nuovamente recata alla polizia, dove il commissario le aveva assicurato che sarebbero intervenuti. Tuttavia, subito dopo tale episodio, avendo ottenuto il visto per l'espatrio e non confidando sulla veridicità della promessa della polizia, aveva deciso di partire immediatamente; aveva così lasciato l'Algeria il 22 settembre 2017 con un aereo diretto a Kiev; allo scalo a Roma Fiumicino si era rivolta ad un poliziotto chiedendo aiuto per presentare domanda di protezione internazionale. Ha dichiarato che in caso di rientro in patria temeva di essere uccisa dai fratelli in quanto donna e in quanto priva della protezione da parte delle autorità del suo Paese.

La Commissione Territoriale, nel costituirsi in giudizio, ha richiamato integralmente il contenuto del decreto impugnato. In particolare, pur ritenendo la sussistenza di un "profilo di vulnerabilità da proteggere" tale da accordare la protezione umanitaria, ha negato forme di protezione maggiori, ritenendo che il timore di essere uccisa dai fratelli fosse poco credibile e comunque sproporzionato, evidenziando che la richiedente non era stata in grado di fornire valida giustificazione per la quale non si era mai avvalsa del supporto di organizzazioni a tutela delle donne vittime di violenza, nonostante avesse i mezzi materiali ed intellettuali per farlo; ha inoltre evidenziato che la scelta della richiedente di continuare a vivere in famiglia non trovava ragionevole giustificazione, ancor più alla luce delle violenze subite e della piena indipendenza economica conseguita, e che risultava incoerente la scelta di lasciare il Paese piuttosto che rimanere per perseguire penalmente il fratello maggiore, e che dunque la scelta di partire era piuttosto da ricollegarsi ad una "voglia di libertà" che cercava di perseguire da quando aveva richiesto il visto per l'Ucraina. Infine, ha affermato che l'area di provenienza del Paese della richiedente non presenta al momento zone di violenza generalizzata.

Nel corso del libero interrogatorio davanti al giudice, la ricorrente ha ulteriormente precisato che la situazione di violenza familiare si era fortemente acuita con il ritorno del fratello maggiore da Parigi; quest'ultimo riteneva, infatti, che le donne non avessero alcun diritto e che il loro unico dovere fosse quello di stare in casa; la sola ragione per cui accettava che lei avesse un lavoro era data dal fatto che sia lui che l'altro fratello erano disoccupati, per cui l'unica fonte di reddito della famiglia era rappresentata dal suo stipendio. Ha raccontato che la vita in casa era un inferno, insulti e maltrattamenti erano da tempo all'ordine del giorno, ed il solo fatto di ascoltare della musica o parlare al cellulare erano pretesti per subire gravi aggressioni verbali e fisiche. Ha infine precisato di essere a conoscenza dell'esistenza in Algeria di associazioni a tutela dei diritti delle donne, ma di non essersi rivolta a loro in quanto non avrebbero potuto aiutarla concretamente, dato che era lo stesso Stato a non tutelare l'incolumità delle donne vittime di violenza domestica.

Ebbene, in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza



di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Invero, per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto dal citato art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Tale onere probatorio, sebbene "attenuato", non esonera il richiedente dalla prova, che deve essere fornita, seppur in via indiziaria, sempre a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti (cfr. Cass.14157/2016).

Deve, inoltre, tenersi conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017).

Nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla conclusione che la storia della ricorrente possa ritenersi pienamente credibile: il racconto è dettagliato, coerente e plausibile, è stato integralmente confermato nel corso dell'audizione in Tribunale e la domanda di protezione è stata presentata in aeroporto, al momento dell'arrivo in Italia. La documentazione sanitaria depositata in giudizio (relazione medico legale e psicologica dell'Istituto INMP del 13.2.2019), che certifica le numerose cicatrici e lesioni diffuse sul corpo della donna, conforta l'autenticità della narrazione e rievoca un vissuto personale connotato da sopraffazione e violenza.

Quanto alla coerenza esterna, la difficoltà rappresentata dalla ricorrente di ricevere tutela dalle autorità del suo paese a fronte delle ripetute violenze subite all'interno delle mura domestiche risulta suffragata dalle informazioni generali sull'Algeria, per cui risulta illogico l'assunto della Commissione Territoriale secondo cui l'allontanamento della richiedente dal proprio Paese sarebbe frutto di una scelta volontaria, piuttosto che di un reale timore per la propria incolumità.

Le fonti consultate danno atto che la condizione delle donne vittime di violenza domestica in Algeria appare particolarmente difficile, avuto riguardo in special modo alla tendenziale assenza di reazione delle autorità statali contro i perpetratori delle violenze. Le fonti riportano infatti che, in Algeria, uno dei principali ostacoli che le donne incontrano nel presentare denunce è l'atteggiamento sprezzante della polizia nei confronti delle vittime. Dei 20 casi documentati da Human Rights Watch, 15 donne hanno dichiarato di essere state fortemente scoraggiate dalla polizia dal presentare una denuncia. Alcune di esse hanno affermato che, anche nei casi in cui la polizia aveva registrato le loro denunce, le indagini non erano state condotte adeguatamente, non avendo effettuato visite in loco, identificazioni e interrogatori dei testimoni.

I sopravvissuti alla violenza domestica spesso si ritrovano intrappolati non solo a causa della dipendenza economica dai loro aggressori, ma anche a causa di barriere sociali,



ricollegabili sia alla pressione di dover preservare l'unità familiare a tutti i costi, sia all'esigenza di voler evitare quello stigma sociale che inevitabilmente ricadrebbe sulla famiglia a seguito della denuncia di violenza domestica. Diverse donne hanno riferito a Human Rights Watch che i loro parenti le avevano incoraggiate a riconciliarsi con i loro mariti, anche quando queste avevano riportato ferite gravissime. La polizia spesso dà loro lo stesso consiglio, qualificando tali fenomeni alla stregua di "questioni private" e ignorando le disposizioni legali che criminalizzano l'abuso. Diversi avvocati hanno dichiarato a Human Rights Watch che, a causa di questi e altri ostacoli, la maggior parte dei sopravvissuti non fa pressioni o abbandona i reclami nella fase investigativa.

Tali ostacoli sono aggravati dai fallimenti del governo algerino per prevenire adeguatamente la violenza domestica, proteggere i sopravvissuti e creare un sistema completo per il perseguimento dei perpetratori. Le carenze della risposta del governo algerino al problema includono la mancanza di servizi per i sopravvissuti alla violenza domestica, in particolare i rifugi; mancanza di misure per la prevenzione della violenza come l'uso di programmi educativi per modificare modelli sociali e culturali discriminatori di comportamento, nonché stereotipi di genere dispregiativi; protezione insufficiente dagli abusanti e una risposta inadeguata da parte delle forze dell'ordine. La fornitura di servizi per i sopravvissuti alla violenza domestica, compresi il ricovero, l'assistenza psicosociale e la facilitazione dell'accesso alla giustizia, è quasi interamente nelle mani di organizzazioni non governative (ONG), la maggior parte delle quali non ricevono alcun sostegno statale. Nel descrivere le violenze subite, alcune donne hanno riferito a Human Rights Watch di essere state brutalmente picchiate dai loro perpetratori, i quali in alcuni casi le avevano rotto i denti, le membra, causato commozioni cerebrali e fratture craniche; hanno inoltre dichiarato che tali pestaggi avvenivano con cinture e altri oggetti anche su donne in stato di gravidanza. Le cifre della polizia mostrano che nel 2016 sono stati registrati oltre 8.000 casi di violenza contro le donne, il 50% dei quali sono casi di violenza domestica. L'ultima indagine del Ministero per la Famiglia e lo Status delle donne, risalente al 2006, ha rivelato che il 9,4% delle donne algerine di età compresa tra i 19 ei 64 anni ha riferito di essere vittime di violenza fisica spesso o quotidianamente all'interno della famiglia.

Peraltro, secondo il direttore del progetto LADDH (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme), a causa del "conservatorismo" della società algerina, le donne che vivono da sole sono generalmente mal viste, specialmente nei "quartieri poveri"; una donna divorziata o single è considerata una donna non morale, cioè una prostituta. Infatti, per la tradizione una donna deve vivere o con la sua famiglia o con un tutore come suo marito, suo fratello o con un figlio; le famiglie rimangono scioccate quando apprendono che le loro figlie single hanno scelto di vivere da sole o con altre donne. Per quanto riguarda il trattamento delle donne single che cercano di trasferirsi in un'altra città, il presidente di SOS Women in Distress ha messo in luce le tante difficoltà che queste incontrano nel decidere di spostarsi, difficoltà in maggioranza derivanti dal timore di possibili ritorsioni da parte della famiglia; peraltro, vivere sola, specie nei quartieri più poveri, può aumentare i rischi di aggressioni fisiche o emotive. Il rapporto del 2014 pubblicato da Amnesty International sulla violenza sessuale e di genere in Algeria, evidenzia la sussistenza di atteggiamenti sociali profondamente radicati ostili alle relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Ciò porta alla stigmatizzazione delle donne single, comprese donne non sposate con figli e donne che vivono da sole, rendendole più vulnerabili alla violenza sessuale. Un articolo pubblicato dal quotidiano Le Matin d'Algérie, nel marzo 2012, ha riportato la storia di una donna che viveva da sola con le sue figlie in un quartiere di Algeri e alla quale un gruppo di giovani, dopo averla cacciata da casa sua, aveva dato fuoco alla sua abitazione in quanto sospettata di essere una prostituta.

Sono ravvisabili altresì importanti lacune sul piano normativo. Fino a dicembre 2015, la violenza domestica non costituiva un reato specifico. Invece, la violenza fisica poteva essere



perseguita solo in base alle disposizioni penali generali relative all'assalto, classificate sulla base della gravità delle lesioni. Nel caso in cui le ferite abbiano una prognosi di 15 giorni, come spesso accade, l'ufficio del pubblico ministero tratta gli assalti come reati minori. A dicembre 2015, il Parlamento ha emendato il codice penale per colmare le lacune nella criminalizzazione della violenza contro le donne criminalizzando alcune forme di violenza domestica. La Legge n. 15-19, modificando il codice penale, ha criminalizzato specificatamente alcune forme di violenza domestica ed ha aumentato le pene per i responsabili. A seguito delle modifiche legislative colui che aggredisce il coniuge o l'ex coniuge è punibile con pena fino a 20 anni di carcere, a seconda delle lesioni della vittima, e con l'ergastolo se l'attacco ne ha provocato la morte. La legge criminalizza altre forme di violenza domestica, compresi gli abusi psicologici ed economici, ed ha ampliato la portata delle molestie sessuali, rafforzando le pene e criminalizzando le molestie negli spazi pubblici. Tuttavia, sebbene questi emendamenti rappresentino un importante passo in avanti, è stato osservato che la legge contiene numerose carenze e una legislazione completa è ancora necessaria per una risposta efficace e coordinata alla violenza contro le donne. Occorrerebbe dunque una legislazione più specifica. È stato osservato, in primo luogo, che la legge del 2015 offre la possibilità per l'autore del reato di evitare la punizione o di beneficiare di una pena ridotta se la vittima perdona il perpetratore. Ciò aumenta la vulnerabilità della vittima alle pressioni sociali per scusare il suo aggressore e potrebbe dissuaderla dal cercare i rimedi giudiziari per la violenza domestica. In secondo luogo, si è detto che la definizione di violenza domestica non menziona esplicitamente lo stupro coniugale, una forma di abuso comunemente patita da donne di tutto il mondo. Inoltre, la portata della definizione di violenza domestica non include tutti gli individui. Considera i coniugi e gli ex-coniugi come i soli potenziali autori, ad esclusione di altri parenti e persone. In terzo luogo, si è osservato che, per determinare la condanna, la legge si basa eccessivamente sulle valutazioni di incapacità fisica, senza offrire linee guida certe per medici forensi su come determinare l'incapacità nei casi di violenza domestica. In Algeria, come in molti altri paesi, un rapporto medico dopo l'esame di un paziente ferito include un numero raccomandato di giorni di riposo parziale o totale, sulla base di una valutazione dell'incapacità della persona e del tempo necessario per il recupero. La legge ignora anche che il danno derivante dalla violenza domestica può essere il risultato di diversi episodi di percosse che non possono essere valutati in un singolo esame legale. Human Rights Watch ha intervistato 20 vittime che hanno riportato vari infortuni, che vanno da ferite lievi a disabilità permanenti. Anche nei casi più gravi, in cui la vittima aveva ferite permanenti dalle percosse, i medici legali hanno rilasciato un certificato medico di convalescenza inferiore a 15 giorni, che ha escluso l'imposizione di condanne più pesanti ai perpetratori. In quarto luogo, è stato rilevato che la legge non contiene alcuna disposizione per gli ordini di protezione, considerati dal comitato delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne per essere tra i rimedi giuridici più efficaci per i sopravvissuti alla violenza domestica, dal momento che prevengono ulteriori abusi. Infine, è stato rilevato che la legge manca di linee guida su come le forze dell'ordine dovrebbero gestire i casi di violenza domestica.

Fonti [\(https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=55dedd3d4&skip=0&coi=DZA&querysi=woman&searchin=fulltext&sort=date;](https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=55dedd3d4&skip=0&coi=DZA&querysi=woman&searchin=fulltext&sort=date;)
<https://www.hrw.org/news/2017/04/23/algeria-inadequate-response-domestic-violence;>
<https://www.hrw.org/report/2017/04/23/your-destiny-stay-him/state-response-domestic-violence-algeria#>).

Venendo ora alla forma di protezione riconoscibile, posto che non risulta correlazione tra l'espatrio e possibili persecuzioni personali legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, il Tribunale reputa di poter accordare alla ricorrente la **protezione sussidiaria**, che, ai sensi della direttiva



comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07, deve riconoscersi al richiedente che rischia di subire in caso di rimpatrio danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento disumano.

Il caso di specie deve essere ricondotto nell'ambito della violenza domestica, che trova adeguata tutela ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77 (cfr. Cass. 12333/2017).

La norma fa espresso riferimento “agli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare ...”. L'utilizzo dei termini quali famiglia e nucleo familiare riflette l'ampio contenuto della Convenzione, che mira a prevenire, perseguire ed eliminare le violenze eventualmente subite da ogni componente della famiglia ed a tutelare i soggetti più vulnerabili.

La violenza domestica rappresenta un tema assai delicato e di grande attualità, che comprende anche l'individuazione e la valutazione degli strumenti giuridici utilizzabili offerti dagli ordinamenti nazionali al fine di tutelare l'integrità fisica e psichica, oltre che la vita, di tutte coloro che denunciano violenze subite in ambito familiare. Al riguardo, nella sentenza del 9 giugno 2009, nel caso *Opuz c. Turchia*, la Corte di Strasburgo ha precisato (§ 132) che: “la violenza domestica è un fenomeno che può assumere varie forme – aggressioni fisiche, violenze psicologiche, insulti – (...). Si tratta di un problema generale comune a tutti gli Stati membri, che non sempre emerge in quanto si verifica spesso nell'ambito di rapporti personali o in ambienti ristretti, e non riguarda esclusivamente le donne. Anche gli uomini possono essere oggetto di violenze domestiche, così come i bambini, che spesso ne sono direttamente o indirettamente vittime”. In molti di questi casi la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) della CEDU, derivante dall'insufficienza degli strumenti giuridici posti a disposizione delle vittime, dopo le denunce aventi ad oggetto atti di violenza domestica (vedi, per tutte: sentenza 29 marzo 2013, *Valiulienė c. Lituania*, relativa ad un caso in cui una donna vittima di violenza domestica rimproverava alle autorità lituane di avere omesso di indagare a seguito delle sue denunce di maltrattamenti e di non avere proceduto nei confronti del suo ex compagno).

Valutata dunque la storia di maltrattamenti familiari che la ricorrente ha già alle spalle e considerata l'assenza di una valida protezione statale nel paese di origine, che già in passato non le è stata assicurata, è del tutto verosimile che la stessa, priva di una rete di protezione, correrebbe in caso di rimpatrio un rischio concreto di subire nuovamente trattamenti degradanti, ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007.

Tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a [REDACTED], [REDACTED] 1981 in ALGERIA (C.U.I. [REDACTED]), la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 6/03/2019

IL PRESIDENTE
dott. Luigi Argan

